

Approved

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI

EMENDAMENTO N. 1

DISEGNO DI LEGGE N. 172/A

PRESENTATORI:

GIUNTA REGIONALE

sostitutivo parziale  
 soppressivo parziale

sostitutivo totale  
 soppressivo totale

aggiuntivo

**Art. 17**  
**(Emergenze di rilievo regionale)**

**TESTO EMENDAMENTO**

Il comma 1 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:

1. Sono emergenze regionali quelle connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 18, comma 4.

**RELAZIONE**

Il comma 1 prevede: "1. Sono emergenze di rilievo regionale quelle connesse a eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura **ed estensione devono** essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 18, comma 4."

L'emendamento prevede la modifica del comma 1 dell'articolo 17 del DL 172/A, al fine di armonizzarlo con l'articolo 7, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che recita:

*"Art. 7 (Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile)*

*1. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in:*

*a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;*

*b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di*

*tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa;*

*c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24."*